



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 39 del 30/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

L'anno 2020 addì **30** del mese di **Luglio** alle ore **18.00** nella sala Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

<b>Nominativo</b>		<b>Presenti</b>
<i>Santucciu Andrea</i>	Sindaco	<i>Presente</i>
<i>Corrias Luca</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Pala Fabrizio</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Sollai Doriano</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Urracci Antonio</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Zedda Raffaele</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Basciu Gabriele</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Dessì Fabio</i>	Consigliere	<i>Presente</i>
<i>Piccioni Alessandro</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Solinas Lorenzo</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Cau Sergio</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Murgia Andrea</i>	Consigliere	<i>Assente</i>
<i>Curreli Valentina</i>	Consigliere	<i>Assente</i>

Totale Presenti 8 Totale Assenti 5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Felicina Deplano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Santucciu Andrea**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii;

Il Sindaco: in coerenza con la politica adottata negli anni passati ritiene di gravare il meno possibile i contribuenti riguardo il tributo IMU e, di optare per le aliquote più basse stabilite dalla normativa vigente.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dalla L. n. 160/2019.

CONSIDERATO che le aliquote IMU anno 2020, risultano già approvate con Deliberazione Consiliare n. 42 del 17/10/2019 ma, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio anno 2020, la predetta delibera si intende decaduta.

DATO ATTO che l'art. 1 della L. n. 160/2019:

- al comma 744 conferma che "è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";
- al successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO che al comma 740 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 "il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere c) e d) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9".

RICHIAMATO il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

3. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
4. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta, tra gli altri, "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993".

EVIDENZIATO che il Comune di Marrubiu rientra nella classificazione della sopracitata Circolare del Ministero delle finanze.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che prevede la possibilità di detrazione di euro 200 "rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione" per le abitazioni di cui al comma 748, nonché prevede, se l'abitazione è adibita ad abitazione principale da più soggetti che la stessa detrazione spetta in proporzione alla quota "per la quale la destinazione medesima si verifica". La medesima detrazione è prevista anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

#### VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, "l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria";
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, "è dovuto al

Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”.

VISTO l'art. 106 del d.l. 34/2020, modificato dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, legge di conversione del d.l. 34/2020, legge di conversione del D.L.34/2020, che prevede che “limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 54 del 22/04/2020 con la quale veniva disposto il differimento della data di scadenza dell'acconto IMU al 31 luglio 2020 senza ravvedimento, per tutti gli immobili, eccetto per le categorie D con scadenza obbligatoria al 16 giugno.

CONSIDERATO che da svariati anni il comune di Marrubiu delibera aliquota zero per la Tasi, quindi i contribuenti sono stati esonerati dal versamento di tale tributo.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

SI STABILISCE quanto segue:

- Esenzione per le abitazioni principali cat. A e le relative pertinenze C2,C6,C7;
- Aliquota 0,5% per le abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerate di lusso e relative pertinenze con detrazione di euro 200,00;
- Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota 0,76% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- Aliquota 0,86% per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, tra cui i contribuenti AIRE anche se pensionati che verseranno l'IMU come altri immobili;
- Esenzione per i terreni agricoli, in quanto comune montano;
- Aliquota 0,86% per le aree fabbricabili;
- Aliquota 0,46%; per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado:
- Aliquota 0,46%: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica e detrazione di euro 200;
- Esenzione per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- Aliquota 0,86% per i contribuenti pensionati AIRE che a partire dal 2020 perdono il beneficio dell'esenzione e gli immobili posseduti nel territorio italiano vengono considerati “altri immobili”;

- Aliquota 0,60 % Per le unità immobiliari appartenenti alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.lgs. n.460 del 1997, a condizione che siano destinate al loro scopo istituzionale e non siano in alcun caso utilizzati a scopi commerciali;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000;
- il nuovo Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio n.18 del 07/05/2020.

RITENUTO di poter deliberare in merito.

CON votazione unanime resa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.
- 2) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
  - Esenzione per le abitazioni principali cat. A e le relative pertinenze C2,C6,C7;
  - Aliquota 0,5% per le abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerate di lusso e relative pertinenze con detrazione di euro 200,00;
  - Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - Aliquota 0,76% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
  - Aliquota 0,86% per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, tra cui i contribuenti AIRE anche se pensionati che verseranno l'IMU come altri immobili;
  - Esenzione per i terreni agricoli, in quanto comune montano;
  - Aliquota 0,86% per le aree fabbricabili;
  - Aliquota 0,46%; per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado:
  - Aliquota 0,46%: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con detrazione di euro 200;
  - Esenzione per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  - Aliquota 0,86% per i contribuenti pensionati AIRE che a partire dal 2020 perdono il beneficio dell'esenzione e gli immobili posseduti nel territorio italiano vengono considerati "altri immobili";
  - Aliquota 0,60 % Per le unità immobiliari appartenenti alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.lgs. n.460 del 1997, a condizione che siano destinate al loro scopo istituzionale e non siano in alcun caso utilizzati a scopi commerciali;
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 4) DI DARE ATTO che con Delibera di Giunta n. 54 del 22/04/2020 è stato posticipato il termine per il versamento dell'acconto della nuova IMU 2020 al 31 luglio 2020 ad eccezione dei versamenti relativi alla quota stato.

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 che limitatamente all'anno 2020 è stato differito al 31 ottobre dall'art.106 del d.l. 34/2020, modificato dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, legge di conversione del d.l. 34/2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, differito dal sopracitato articolo al 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON separata e unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.gs 267/2000. -----



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 39**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2020

Il Responsabile di Settore  
DOTT.SSA SIUNI CLAUDIA

## Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT.SSA SIUNI CLAUDIA



Comune di **MARRUBIU**  
Provincia di Oristano

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco

F.to Santucci Andrea

Il Segretario

F.to Dott.ssa Felicina Deplano

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno **31/07/2020** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu (art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).

Contestualmente all'affissione all'Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 8098 in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Marrubiu, li 31/07/2020

Il Segretario

F.to **Dott.ssa Felicina Deplano**

Copia Conforme all'Originale per uso amministrativo

Il Segretario

F.to **Dott.ssa Felicina Deplano**